



Comuni di Londa – Pelago – Pontassieve – Reggello – Rufina – San Godenzo

REGOLAMENTO

**per l'erogazione degli INCENTIVI per il
RECUPERO dell'EVASIONE fiscale**

(Art. 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

**valido per l'Unione e per tutti i Comuni che aderiscono al
Servizio Personale Associato**

*Le disposizioni del presente regolamento sono state oggetto di accordo sindacale territoriale
e sono riportate nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale sottoscritto il
20 dicembre 2020*

**Approvato con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Unione
n. ___ del ___ gennaio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile**

Gennaio 2020

SOMMARIO

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	3
Articolo 3 – Destinazione del Fondo.....	3
Articolo 4 – Fissazione obiettivi e costituzione gruppo di lavoro	4
Articolo 5 – Trattamento accessorio	4
Articolo 6 – Liquidazione degli incentivi	4
Articolo 7 – Correlazione fra i compensi previsti dal presente regolamento, la retribuzioni di risultato e i compensi relativi alla produttività.....	4
Art. 8 – Norme finali e di rinvio	5
Art. 9 – Entrata in vigore	5

REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018.

Il presente regolamento si applica all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ed ai singoli Comuni aderenti.

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa territoriale conclusa con ACCORDO sottoscritto in data 20 dicembre 2020.

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente coinvolto in progetti di contrasto all'evasione ed elusione tributaria, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Il presente regolamento non si applica nel caso di tributi il cui accertamento sia affidato in concessione.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dal 5% delle somme riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato, ivi comprese quelle provenienti da riscossioni coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.
3. Per somme riscosse si intende l'ammontare complessivo delle riscossioni, in competenza e a residuo, effettivamente realizzate nell'anno e comprensive di sanzioni ed interessi.
4. Ai fini della costituzione del fondo si tiene altresì conto delle attività connesse con l'eventuale partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali, in applicazione dell'articolo 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. Il Fondo viene destinato per una quota non superiore all'80% all'incentivazione del personale dipendente e per una quota non inferiore al 20% al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. La ripartizione è effettuata con deliberazione della Giunta.
2. La quota riservata al potenziamento delle risorse strumentali è destinata all'acquisizione del materiale informatico e delle attrezzature, alla formazione dei dipendenti degli uffici tributi, al collegamento con i sistemi informativi e le banche dati di altri enti.
3. In sede di prima applicazione, la ripartizione di cui al comma 1 è effettuata con la delibera di variazione al bilancio sulla base delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali segnalate dal responsabile del servizio finanziario.
4. Negli anni successivi, in assenza di un'esplicita quantificazione, si intende confermata la ripartizione stabilita per l'anno precedente.
5. Le risorse da destinare all'incentivazione del personale e al potenziamento delle risorse strumentali sono stanziare in appositi capitoli di bilancio. Le risorse relative all'incentivazione del personale, assegnate al fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c), del CCNL 21/05/2018, sono inserite fra le risorse variabili.

Articolo 4 – Fissazione obiettivi e costituzione gruppo di lavoro

1. In sede di assegnazione degli obiettivi di recupero dell'evasione sono predeterminate le condizioni e le modalità per accedere al trattamento accessorio di cui al presente regolamento. Vengono, altresì, definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
2. A tal fine il responsabile del servizio finanziario costituisce, con proprio provvedimento, il gruppo di lavoro per il recupero dell'evasione sulla base delle specifiche competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti e assegnati.
3. Possono essere inseriti nel gruppo di lavoro, ed essere quindi destinatari dell'incentivo, anche i dipendenti a tempo determinato che prestano servizio nell'ente, assunti con contratti di durata almeno semestrale.

Articolo 5 – Trattamento accessorio

1. La quota delle risorse destinate agli incentivi è ripartita tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione ed assegnato all'apposito gruppo di lavoro.
2. La quota destinata all'incentivazione del personale è ripartita come segue:
 - Responsabile del servizio finanziario 5%
 - Funzionario responsabile del tributo 15%
 - Personale addetto all'ufficio tributi 60%
 - Collaboratori amministrativi e tecnici 20%

Le suddette percentuali saranno modificate, con l'atto di costituzione del gruppo di lavoro, nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle suddette figure professionali, ovvero con il provvedimento di liquidazione, qualora dalla relazione finale risulti che solo parte delle stesse hanno effettivamente partecipato al raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 6 – Liquidazione degli incentivi

1. Nell'esercizio successivo a quello di costituzione del Fondo, il responsabile del servizio finanziario rimette una relazione dettagliata sulle attività svolte dai componenti del gruppo di lavoro. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili. La relazione si conclude con la ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro, tenendo conto del contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La liquidazione dei compensi è autorizzata con determinazione del responsabile del servizio finanziario.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.
5. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini ordinari stabiliti dal TUEL 267/2000 per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione le quote da destinare all'incentivo maturate nella relativa annualità non saranno liquidabili e le somme eventualmente già stanziati costituiranno economie per l'ente. La condizione si intende comunque soddisfatta nel caso in cui l'ente approvi il bilancio di previsione entro i termini prorogati dal D.M. eventualmente emanato ai sensi dell'art. 151 del TEUL.

Articolo 7 – Correlazione fra i compensi previsti dal presente regolamento, la retribuzioni di risultato e i compensi relativi alla produttività

1. Al fine di ottenere una distribuzione equilibrata delle somme destinate ad incentivare la produttività dei dipendenti, ed in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera j), del CCNL 21/05/2018, si prevede un sistema di

perequazione fra compensi derivanti dal presente regolamento e compensi relativi alla produttività ed alla retribuzione di risultato, per i dipendenti incaricati di posizione organizzativa.

2. Il bilanciamento fra produttività, indennità di risultato e incentivi di cui al presente regolamento avverrà seguendo il criterio della competenza. Il meccanismo si applica attraverso la decurtazione dei compensi della produttività, o retribuzione di risultato per le posizioni organizzative, spettanti nell'anno, di una percentuale progressiva per scaglioni, come riportato nella seguente tabella.

Importo annuale degli incentivi per recupero evasione - per competenza	Decurtazione della produttività e/o dell'indennità risultato	Quota spettante di produttività/risultato
Fino a 1.000,00 euro	nessuna decurtazione	100%
Da 1.000,01 a 2.000,00 euro	10%	90%
Da 2.000,01 a 4.000,00 euro	25%	75%
Oltre 4.000,00 euro	50%	50%

3. Le somme decurtate rientrano nella disponibilità del Fondo delle risorse decentrate.

Art. 8 – Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali nonché i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tal caso, in attesa dell'adeguamento delle presenti disposizioni, si applica la normativa sopravvenuta.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.